

LA DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI CON ALMENO 2 FIGLI (C.D. *BONUS MAMME*)

La Legge di Bilancio 2024¹ ha previsto un esonero per le lavoratrici madri con almeno 2 figli (di cui **almeno uno rientrante in determinati limiti di età**).

Secondo le stime, lo sgravio dovrebbe interessare **solo il 6% delle lavoratrici**: una platea volutamente ridotta, che, oltre ad escludere le lavoratrici autonome, le dipendenti con forme di lavoro precario, le collaboratrici domestiche, non considera le lavoratrici con un solo figlio o figlia persino nei casi in cui quell'unico figlio o figlia sia affetto da disabilità.

La **CGIL** ha espresso un **giudizio critico** sulla misura che, ancora una volta, segue la logica del *bonus*, e che conferma l'incapacità di mettere in campo un intervento ampio e strutturato nel tempo che affronti con serietà ed efficacia i problemi del **divario retributivo di genere** e del **calo della natalità**. Le scelte compiute dal Governo in tema di lavoro continuano ad essere condizionate negativamente da coperture limitate e insufficienti, e si inseriscono in una politica di reperimento e di destinazione delle risorse iniqua e a volte persino dannosa, per modificare la quale la CGIL ha avviato un percorso di mobilitazione.

Fatta questa doverosa premessa, nella presente nota illustriamo il contenuto della norma e il suo impatto sulla busta paga.

LA MISURA

La misura, riservata alle lavoratrici a tempo indeterminato, prevede un **esonero del 100% nel limite massimo annuo di € 3.000 - riparametrato su base mensile** - dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice stessa, e si differenzia in base al numero dei figli:

- **Lavoratrici madri con 3 o più figli**

L'esonero è previsto per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026** e fino al mese di compimento del **18° anno** di età del figlio più piccolo.

- **Lavoratrici madri con 2 figli**

L'esonero è previsto limitatamente ai periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024** e fino al mese di compimento del **10° anno** di età del figlio più piccolo.

Quindi la misura è destinata:

- per il **triennio 2024 - 2026** alle madri con **3 o più figli** di cui almeno uno **minorenne**,
 - per il solo **2024**, anche alle madri con **2 figli** di cui almeno uno di età inferiore ai **10 anni**,
- e prevede che nel limite annuo di € 3.000 non siano trattenuti dalla busta paga i contributi INPS (9,19% per redditi mensili lordi superiori a € 2.692, mentre per redditi inferiori è previsto uno sgravio a prescindere dal genere e dalla presenza di figli).

TEMPI E MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO

La misura - entrata in vigore il 1° gennaio scorso - **non** ha ancora trovato **applicazione nelle buste paga delle lavoratrici di gennaio 2024**, dato che è stata emanata solo il 31 gennaio la **Circolare INPS** con le istruzioni a cui le aziende dovranno attenersi per il riconoscimento dello sgravio.

¹ Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Art. 1, commi 180 e 181

Le istruzioni operative sembrano prevedere che per fruire del beneficio **occorra comunicare al datore di lavoro «la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli».**

Questa indicazione lascia presupporre che **le aziende dovranno definire le modalità e le caratteristiche delle comunicazioni, o predisporre apposite procedure** per l'invio delle richieste. Sarà quindi necessario seguire caso per caso le istruzioni che saranno emanate nei rispettivi ambiti aziendali nelle prossime settimane.

Inoltre - come alternativa - l'INPS predisporrà un apposito applicativo per richiedere lo sgravio direttamente allo stesso Istituto previdenziale.

EFFETTI SULLA RETRIBUZIONE NETTA

Va sottolineato che il taglio della trattenuta previdenziale (che a seconda dei livelli di reddito potrà essere del 2,19%, del 3,19% o del 9,19%, nel limite di € 250 mensili) non si traduce in un incremento della retribuzione netta di pari ammontare. Infatti **la diminuzione della trattenuta previdenziale fa aumentare l'Imponibile fiscale** e quindi l'IRPEF da pagare, determinando una parziale **erosione** del beneficio.

Gli esempi della tabella che segue danno schematicamente conto del risultato che si determina per retribuzioni lorde di € 2.000, € 2.500, € 3.000, € 4.000 ed € 5.000 rispettivamente in assenza e in presenza della decontribuzione.

Per esempio, nel primo caso (reddito lordo mensile di € 2.000), a fronte di un esonero contributivo di € 64 si ottiene un aumento della retribuzione netta di € 49.

Se la retribuzione è di € 3.000 lo sgravio contributivo raggiunge la soglia di € 250, ma la retribuzione si incrementa nel limite di € 163.

	Senza sgravio	Con sgravio								
Retribuzione mensile lorda	2.000		2.500		3.000		4.000		5.000	
Contributi INPS tratt.	-64	0	-80	0	-276	-26	-368	-118	-464	-214
<i>Variazione trattenute INPS</i>	<i>-64</i>		<i>-80</i>		<i>-250</i>		<i>-250</i>		<i>-250</i>	
Imponibile fiscale	1.936	2.000	2.420	2.500	2.724	2.974	3.632	3.882	4.536	4.786
IRPEF	-445	-460	-567	-595	-674	-761	-991	-1.079	-1.337	-1.445
Retribuzione netta	1.491	1.540	1.853	1.905	2.050	2.213	2.641	2.803	3.199	3.341
Variazione Retr.netta	+49		+52		+163		+162		+142	

Gli esempi non tengono conto delle deduzioni (per esempio relative alla Previdenza complementare e all'Assistenza sanitaria integrativa) e non includono il calcolo delle detrazioni e delle addizionali.

I Rappresentanti Sindacali della **FISAC CGIL** sono come sempre a disposizione per chiarimenti.

1° febbraio 2024

FISAC CGIL Alessandria